



	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Energia sostenibile e qualità della vita”</p> <p>F.E.S.R. 2014/2020</p>	<p>Obiettivo tematico IV.4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori</p> <p>Obiettivo specifico IV.4b.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili</p> <p>Azione IV.4b.2.1</p>

Bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese

Codice bando: IV4b21_energia_impres

INDICE

1	FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE.....	3
1.1	Obiettivi del Bando.....	3
1.2	Dotazione finanziaria.....	3
2	CONTENUTI.....	4
2.1	Destinatari e ambito territoriale	4
2.2	Ambiti di intervento.....	5
2.3	Investimenti ammissibili.....	6
2.4	Effetto di incentivazione.....	7
2.5	Costi ammissibili	7
2.6	Tipologia ed entità delle agevolazioni	8
2.7	Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche	9
3	PROCEDURE.....	10
3.1	Come presentare la domanda	10
3.2	Come viene valutata la domanda	10
3.3	Come viene concessa ed erogata l'agevolazione	11
3.4	Come rendicontare l'investimento.....	12
3.5	Proroghe e variazioni di progetto.....	14
3.6	Termini del procedimento	14
4	ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO	15
5	OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE.....	16
5.1	Obblighi dei destinatari finali	16
5.2	Revoca dell'agevolazione	16
5.3	Rinuncia all'agevolazione.....	16
6	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	17
7	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17
8	INFORMAZIONI E CONTATTI.....	17
	Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI	18
	Allegato 2 - DEFINIZIONI	19
	Allegato 3 - REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI E PATRIMONIALI	23
	Allegato 4 - ITER DEI PROCEDIMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI	24
	Allegato 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	33

1 FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Obiettivi del Bando

Attraverso il presente Bando, la Regione Piemonte agevola le imprese nella realizzazione, nelle proprie unità locali, di investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica anche attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Le attività e le funzioni relative alla gestione economico – finanziaria della misura e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca dell'agevolazione sono affidate a Finpiemonte S.p.A.

La procedura valutativa delle domande di accesso al Fondo segue i principi dei bandi a sportello così come definiti all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 123/1998.

In attuazione dell'Asse IV del Programma Operativo FESR 2014-2020 è prevista l'attivazione di un'azione denominata IV.4b.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza", finalizzata a promuovere la riduzione dei consumi e delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti produttivi delle imprese mediante la razionalizzazione dei cicli produttivi, l'utilizzo efficiente dell'energia e la integrazione in situ della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tale obiettivo viene perseguito utilizzando, quale forma di sostegno, uno strumento finanziario (finanziamento) combinato con una sovvenzione a fondo perduto.

Le agevolazioni vengono concesse sulla base degli artt. 38, 40 e 41 del Reg. (UE) 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26.06.2014 (di seguito "Regolamento (UE) N. 651/2014").

I riferimenti alla normativa applicabile sono riportati nell'[Allegato 5](#) al Bando.

1.2 Dotazione finanziaria

La Regione Piemonte rende disponibile una dotazione iniziale pari a € 50.000.000,00, che comprende anche i compensi inerenti la gestione dello strumento finanziario che saranno imputati al bilancio del Fondo e determinati nel rispetto delle soglie stabilite dall'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3.03.2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

2 CONTENUTI

2.1 Destinatari e ambito territoriale

I destinatari finali potranno rientrare in una delle seguenti categorie:

- A. Piccole medie imprese (PMI) non energivore;
- B. Grandi imprese (GI) e PMI energivore¹.

Possono richiedere l'agevolazione le imprese non identificabili come "imprese in difficoltà"², che al momento della presentazione della domanda o comunque prima dell'erogazione dell'agevolazione:

- abbiano la sede o un'unità locale interessata dall'intervento ubicata e operativa in Piemonte oppure si impegnino a averla entro il momento del primo pagamento relativo all'aiuto concesso;
- la sede destinataria dell'investimento abbia un codice ATECO 2007 primario compreso tra quelli riportati nell'[Allegato 1](#) al bando. Nel caso in cui nella visura camerale non sia presente il codice ATECO primario, il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente dell'impresa proponente. In deroga alla regola generale, il codice ATECO primario ammissibile può essere anche attivato a conclusione dell'intervento nel caso in cui l'investimento sia finalizzato ad avviare una nuova attività primaria nella sede destinataria dell'investimento. L'attivazione del codice ATECO ammissibile deve essere dimostrata in occasione della rendicontazione finale dell'investimento, a pena di assoggettamento alle procedure di revoca dell'agevolazione;
- non siano in liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali;
- siano in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- siano iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio.

Oltre alle condizioni su elencate, l'impresa destinataria non deve risultare, al momento di ogni pagamento relativo all'aiuto di Stato concesso, destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinataria di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'impresa deve aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato. Le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia (impegno *Deggendorf*)³.

Possono presentare domanda anche:

¹ Per la definizione di "imprese energivore", si veda l'[Allegato 2](#).

² Per la definizione di "impresa in difficoltà", si veda l'[Allegato 2](#).

³ L'elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito: <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>.

- imprese neo costituite, purché dimostrino di avere un processo produttivo attivo oppure siano costituite tramite conferimento di ramo d'azienda o i cui soci siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati;
- cooperative di produzione e lavoro aventi dimensione di impresa (ad esclusione delle Cooperative Sociali di servizi alla persona di cui alla tipologia A della L. 381/91 “Disciplina delle società cooperative sociali”);
- consorzi di produzione, società consortili (aventi dimensione di impresa e in quanto destinatari diretti ed esclusivi dell'agevolazione), ad esclusione dei Consorzi di tutela e dei Consorzi di servizi.

Si precisa infine che possono presentare domanda di agevolazione soggetti in qualità di titolari di diritto di proprietà o diverso diritto reale o di godimento rispetto ai beni oggetto dell'investimento.

Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Piemonte al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

I requisiti relativi ai destinatari del presente bando saranno verificati da Finpiemonte sulla base delle informazioni desumibili dalla visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. “visura camerale”). Al riguardo potranno essere richiesti documenti giustificativi.

Per tutte le imprese sarà inoltre verificato il possesso dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali previsti all'Allegato 3.

2.2 Ambiti di intervento

Gli interventi finanziabili devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica (eseguita secondo le specifiche del D.Lgs. 102/2014).

Per le PMI non energivore sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a 50.000,00 € e massimo di 3.000.000,00 €, fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.

Per le PMI energivore e le GI sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a 100.000,00 € e massimo di 5.000.000,00 €, fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di stato applicata. Il termine per realizzazione degli interventi è di 24 mesi dalla data di concessione⁴ dell'agevolazione.

⁴ Per “data di concessione” si intende la data in cui Finpiemonte S.p.A. provvede a formalizzare la concessione ufficiale del finanziamento al destinatario finale, a seguito della conclusione di tutte le fasi di attività istruttoria previste dal bando (ricevibilità, ammissibilità).

2.3 Investimenti ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

Linea 1- Interventi di efficienza energetica:

- a) installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento⁵;
- b) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a ridurre l'incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia utile;
- c) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici nell'unità locale;
- d) sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;
- e) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza.

Linea 2 - Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili: la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo nell'unità locale.

Gli interventi rientranti tra quelli della Linea 1 - lettera a) dovranno garantire un risparmio di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno pari a 0,5 kg CO₂ equivalente per ogni euro investito.

Gli interventi rientranti tra quelli della Linea 1 - lettera b) devono comportare un miglioramento dell'efficienza energetica quantificabile – in termini di energia utile risparmiata – in un valore uguale o superiore a 1,00 kWh per euro investito, parametrato alla capacità produttiva preesistente.

Gli interventi rientranti tra quelli della Linea 1 - lettera c) dovranno garantire un risparmio di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno pari a 0,02 kg CO₂ equivalente per ogni euro investito.

Gli interventi rientranti tra quelli della Linea 1 - lettere b) e d) dovranno garantire un risparmio di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno pari a 0,3 kg CO₂ equivalente per ogni euro investito.

Gli interventi rientranti tra quelli della Linea 1 - lettera e) dovranno garantire un risparmio di emissioni, parametrato alla situazione teorica di incremento della produzione con linee standard, almeno pari a 0,3 kg CO₂ equivalente per ogni euro investito.

Gli interventi rientranti tra quelli della Linea 2 dovranno garantire un risparmio di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno pari a 0,2 kg CO₂ equivalente per ogni euro investito.

⁵ Per la definizione di “cogenerazione ad alto rendimento”, si veda l'[Allegato 2](#).

Tutti gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

- devono riguardare una sola unità locale;
- al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il destinatario finale (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di autorizzazione, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore;
- non devono riguardare reti di teleriscaldamento;
- non devono riguardare attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti non devono essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

2.4 Effetto di incentivazione

Ai sensi dell'art. 6⁶ (Effetto di incentivazione) del Reg. (UE) 651/2014 i soggetti che intendono accedere all'agevolazione devono presentare domanda di contributo prima dell'avvio⁷ dei lavori relativi all'investimento.

2.5 Costi ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione gli investimenti avviati dopo la presentazione della domanda telematica e che si sostanziano nelle seguenti voci di costo (al netto dell'I.V.A.):

- a) fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza;
- b) installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi;
- c) opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento, nel limite del 20% degli investimenti di cui alla Linea 1 – lettera a), fatto salvo il caso di interventi di cui alla Linea 1 – lettera c);
- d) sia per impianti, sia per involucri edilizi: spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione (ad esempio certificazione energetica dell'edificio, degli impianti, ecc..). Le spese tecniche sono ammesse nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda e comunque di importo non superiore a € 50.000,00.

Le fatture o la documentazione di spesa equivalente devono essere intestate al soggetto destinatario finale dell'agevolazione regionale.

Non sono ritenuti ammissibili:

⁶ Per la definizione di “effetto di incentivazione”, si veda l'[Allegato 2](#).

⁷ Per la definizione di “avvio dei lavori”, si veda l'[Allegato 2](#).

- beni usati;
- opere murarie generiche o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;
- costi relativi a commesse interne o in cui vi siano legami societari o mediante amministratori;
- acquisto di beni in leasing;
- beni non direttamente identificabili come legati all'intervento di efficienza energetica/ o produzione di energia da fonti rinnovabili il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00;
- l'IVA, a meno che risulti indetraibile per l'impresa, e qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario;
- spese in economia;
- mezzi e attrezzature di trasporto.

2.6 Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'incentivazione può coprire fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili dell'investimento e risulta così suddivisa:

1. **finanziamento** pari almeno all'80% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato per il 75% con fondi regionali a tasso zero e per la quota restante (pari ad almeno il 25%) da fondi bancari;
2. **contributo a fondo perduto**, fino ad un massimo del 20% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, con il limite di € 500.000,00 nel caso di interventi proposti da G.I. e P.M.I. energivore e di € 300.000,00 euro per le restanti tipologie di impresa.

Nel caso in cui il destinatario finale risulti in possesso del *rating di legalità* attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM⁸), nei limiti consentiti in termini di intensità di aiuto, il prestito potrà beneficiare di una premialità del 5% per quanto riguarda i fondi regionali a tasso zero.

La quantificazione economica richiesta dal destinatario finale è operata all'atto della concessione da Finpiemonte S.p.A.:

- per la parte di finanziamento, la quantificazione avviene attraverso l'”Equivalente Sovvenzione Lordo” (ESL), che esprime il valore dell'aiuto concesso e che deve essere considerato per il calcolo delle rispettive soglie a seconda del regime di aiuto utilizzato;
- per la parte di contributo a fondo perduto, la quantificazione coincide con l'importo concesso.

⁸ Il *rating di legalità* è previsto dalla Legge 24.03.2012 n. 27, art. 5 ter.

⁹ L'ESL misura l'effettiva entità dell'aiuto, convertendo tutte le agevolazioni diverse da una sovvenzione diretta in denaro (ovvero un contributo a fondo perduto) in un equivalente sovvenzione. Per esempio, nel caso di un finanziamento agevolato, l'ESL non corrisponde all'importo del finanziamento stesso ma al risparmio garantito al destinatario finale dal tasso agevolato rispetto ad un ipotetico tasso di mercato. Si veda anche l'[Allegato 2](#).

L'ESL ricavata per il finanziamento sommata al contributo a fondo perduto determina il valore dell'aiuto richiesto che deve essere considerato per il calcolo delle rispettive soglie a seconda del regime di aiuto utilizzato. Nel caso in cui la quantificazione dell'aiuto di Stato richiesto sia superiore alle soglie applicabile per la tipologia di aiuto scelta verrà operata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto.

La tipologia di aiuto di riferimento sono i c.d. Aiuti in esenzione previsti dal Reg. (UE) 651/2014 – artt. 38, 40, 41¹⁰ e non può essere applicata in misura superiore rispetto a quanto indicato nella tabella seguente:

Linea	Tipologia di intervento	Reg. (UE) 651/2014 Art. applicabile	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
1 - Interventi di efficienza energetica	a) installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento	Art. 40	65%	55%	45%
	b) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a ridurre l'incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia utile;	Art. 38	50%	40%	30%
	c) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici nell'unità locale;	Art. 38	50%	40%	30%
	d) sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;	Art. 38	50%	40%	30%
	e) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza;	Art. 38	50%	40%	30%
2 - Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili	Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili, la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo nell'unità locale.	Art.41.6 lett. a) o b)	65%	55%	45%
		Art.41.6 lett. c)	50%	40%	30%

2.7 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

L'agevolazione concessa ai sensi del presente bando può essere cumulata con qualsiasi altra agevolazione pubblica di natura fiscale, con detrazioni statali e con l'accesso al fondo centrale di garanzia (MCC).

¹⁰ Per il dettaglio degli aiuti in esenzione, si veda l'[Allegato 5](#).

3 PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate via Internet a partire dalle ore 9.00 del 20.06.2016 compilando il modulo telematico il cui *link* di riferimento è riportato sul sito: http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm.

Entro **5 giorni lavorativi** dall'invio telematico della domanda, il *file* di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Finpiemonte S.p.A, insieme agli allegati obbligatori, via PEC, all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale¹¹ del legale rappresentante sul modulo di domanda. Nel caso in cui la dimensione complessiva del file domanda e degli allegati obbligatori alla stessa sia inferiore a 35 MB, anche gli allegati tecnici dovranno essere inclusi nell'invio via PEC. Qualora la dimensione del file complessivo risultasse superiore a tale soglia dimensionale, entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico della domanda gli allegati tecnici dovranno essere messi a disposizione mediante una piattaforma di "cloud storage" che verrà indicata al proponente o trasmessi da questi, mediante lettera raccomandata A/R, su supporto informatico (DVD o CD non riscrivibile).

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati.

Per le indicazioni in merito agli allegati obbligatori, all'adempimento dell'imposta di bollo, alle cause di decadenza, nonché alle limitazioni nella presentazione delle domande, si rimanda all'[Allegato 4](#) punti 1, 2 e 3.

3.2 Come viene valutata la domanda

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020¹²" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 12.06.2015 per l'azione IV.4b.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza".

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità; per l'istruttoria tecnica e di merito si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione", composto da membri di Finpiemonte e Regione Piemonte, che esprime un parere vincolante. In sede di prima seduta verrà approvato il regolamento disciplinante in particolare le diverse attribuzioni di competenze e responsabilità dei membri del comitato.

¹¹ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot

¹² I criteri sono pubblicati a questo indirizzo http://www.regione.piemonte.it/europa2020/dwd/comSorv/9C_Criteridiselezione_FESR_11_6_1.pdf

Per le indicazioni di natura tecnica in merito alla valutazione delle domande si rimanda all'[Allegato 4](#), punto 3.

3.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi istruttorie indicate al precedente punto, Finpiemonte:

A) verifica che siano presenti i seguenti documenti (chiedendone in caso contrario al destinatario finale la trasmissione):

I. ATTESTAZIONE DI AVVENUTA IDENTIFICAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO. Il modulo è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica";

II. DICHIARAZIONI AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA. I moduli sono disponibili sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica" (*solo nel caso siano richieste agevolazioni in cui la quota Finpiemonte - finanziamento e contributo - siano superiori a € 150.000,00*).

I suddetti documenti possono essere anche inviati contestualmente all'invio della domanda;

B) accerta che il destinatario finale non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle suddette somme;

C) verifica che la sede destinataria dell'intervento sia ubicata e operativa sul territorio piemontese, qualora tale requisito non fosse soddisfatto al momento della verifica di ammissibilità della domanda;

D) verifica che il destinatario finale assolva gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del D.U.R.C..

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B), C) e D), Finpiemonte emette il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Nel caso in cui l'impresa non sia ancora in possesso dei requisiti di cui alla lettera C), Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione subordinandone l'erogazione alla trasmissione della documentazione attestante l'attivazione e l'operatività in Piemonte della sede dell'intervento.

Il finanziamento a tasso zero viene erogato in un'unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal destinatario finale, a seguito di espressa autorizzazione all'erogazione da parte di Finpiemonte.

Tale finanziamento sarà rimborsato con rate trimestrali posticipate e avrà la durata di:

- a) 60 mesi, di cui 6 di preammortamento facoltativo, per investimenti inferiori o uguali a 1.000.000,00 €;
- b) 72 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti compresi tra 1.000.000,00 € e 2.000.000,00 €;
- c) 84 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti superiori a 2.000.000,00 €.

Le opzioni b) e c) sono a discrezione dell'azienda, che potrà comunque scegliere l'opzione a).

Il contributo a fondo perduto viene erogato in un'unica soluzione dopo la valutazione tecnico - economica della documentazione finale della spesa effettivamente sostenuta.

Il contributo potrà essere rideterminato nel caso in cui la spesa ammissibile riconosciuta a seguito di suddetta valutazione sia inferiore a quella ammessa con il provvedimento di concessione e sarà erogato solo successivamente alla restituzione della quota di finanziamento revocata.

Le domande che abbiano superato positivamente l'istruttoria in ordine alla ricevibilità, all'ammissibilità e al merito, ma non siano immediatamente finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, sono collocate in lista di attesa e sono ammesse a finanziamento a fronte di eventuali risorse stanziare ad integrazione della dotazione del bando o con i rientri del fondo rotativo.

Sul presente bando Finpiemonte prevede la "Gestione fuori plafond" delle richieste di agevolazione, la quale comporta l'istruttoria delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui il numero delle domande ammesse superi la dotazione finanziaria del Bando si verifica la "Gestione fuori plafond" e il procedimento di ammissione all'agevolazione si intende sospeso e viene avviato solo nel momento in cui si rendessero disponibili le risorse necessarie a garantire la completa copertura finanziaria dell'intervento proposto. Lo scorrimento del plafond si conclude con la concessione di tutte le domande ammesse.

3.4 Come rendicontare l'investimento

Le spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto devono essere obbligatoriamente presentate in un'unica rendicontazione di spesa finale entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it.

Il destinatario finale può scegliere tra due modalità di rendicontazione:

- 1) **Metodo tradizionale** con invio telematico della dichiarazione di spesa ed invio cartaceo della stessa firmata in originale e copia di tutti i documenti rendicontati telematicamente entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento.
- 2) **Metodo dematerializzato** con upload di tutti i documenti inerenti le spese effettivamente sostenute dal destinatario finale (come ad esempio fatture quietanzate o documentazione

probatoria equivalente) e invio telematico della dichiarazione di spesa finale entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento.

Documenti da inviare in cartaceo (metodo tradizionale) o uploadare (metodo dematerializzato) per la rendicontazione delle spese:

1. dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute e dell'invio telematico della dichiarazione di spesa;
2. fatture, quietanze o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate (sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura *“Spesa finanziata con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014/2020 Regione Piemonte - Obiettivo “Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”*);
3. relazione tecnico - economica finale sulla realizzazione dell'intervento, comprendente fotografie dell'opera in numero tale da raffigurare in modo completo le principali caratteristiche dell'intervento realizzato nonché l'evoluzione dell'attività di cantiere¹³. La relazione deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, recante l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione;
4. attestato di prestazione energetica, se l'intervento riguarda un edificio;
5. attestazione della regolare esecuzione dell'intervento, redatta da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia¹⁴.

Per essere ammissibili le spese dovranno essere tracciabili e a tal fine:

- non verranno ammessi pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione;
- per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un codice identificativo, ossia il codice domanda assegnato a seguito della presentazione telematica della stessa, che lo riconduca al progetto finanziato.

Informazioni di maggior dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica ed i “Criteri per la determinazione, l'imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili” saranno pubblicati sul sito www.finpiemonte.it.

Le informazioni di dettaglio relative all'iter di controllo della rendicontazione sono disponibili all'[Allegato 4](#), punto 5.

¹³ Redatta sulla base dello schema disponibile sul sito internet di Finpiemonte S.p.A.

¹⁴ Da compilare utilizzando il modello disponibile sul sito di Finpiemonte S.p.A.

3.5 Proroghe e variazioni di progetto

Tutte le variazioni sulle tempistiche e modalità di realizzazione del progetto, devono essere obbligatoriamente comunicate a Finpiemonte e da questa autorizzate sulla base del parere vincolante espresso dal Comitato Tecnico di Valutazione.

E' ammissibile una sola proroga della durata massima di 6 mesi e sempre compatibilmente con le regole di chiusura della Programmazione 2014 / 2020 dei Fondi Strutturali. La proroga dovrà essere richiesta, con nota motivata, prima della conclusione dell'intervento ed è soggetta ad espressa approvazione da parte di Finpiemonte. Proroghe di durata superiore potranno essere concesse solo in presenza di ritardi dovuti a circostanze eccezionali e non dipendenti dall'impresa destinataria.

Non potranno essere effettuate variazioni tecnico economiche negli ultimi due mesi di durata del progetto.

Non potranno essere accolte variazioni e proroghe non preventivamente sottoposte a Finpiemonte, la quale potrà procedere a revoca totale o parziale dell'investimento qualora ricorrano le fattispecie previste all'[Allegato 4](#), punto 6.

I destinatari finali possono apportare variazioni a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva dell'intervento, rispetto al progetto approvato in sede di concessione del contributo. Nel caso non siano considerate compatibili con le disposizioni e le finalità del bando o con le relative tempistiche, comporteranno la revoca dell'agevolazione. Le varianti non potranno, comunque, comportare aumenti dell'agevolazione concessa.

Per presentare formale richiesta di variazione e/o di proroga è necessario utilizzare i moduli standard di richiesta presenti sul sito di www.finpiemonte.it.

3.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di contributo, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione, e le scadenze da rispettare da parte dei soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Compilazione e invio del modulo telematico	Destinatario finale	A partire dalle ore 9.00 del giorno 20.06.2016
Invio conferma della domanda tramite PEC	Destinatario finale	5 giorni lavorativi dall'invio telematico

Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte	Valutazione di ricevibilità ed ammissibilità entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda tramite PEC (verranno comunicati i soli esiti negativi) Esito valutazione di merito entro 90 giorni dal ricevimento della domanda
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Destinatario finale	30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione del finanziamento	Banca	60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte
Conclusione dell'intervento (relativa agli interventi di carattere energetico oggetto di contributo regionale) e rendicontazione	Destinatario finale	Entro massimo 24 mesi (+ eventuale proroga)
Opposizione al rigetto della domanda / alla revoca dell'agevolazione	Destinatario finale	20 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto o di revoca
Rendicontazione finale delle spese	Destinatario finale	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione finale delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto

4 ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Oltre al controllo delle rendicontazioni, Finpiemonte in quanto organismo intermedio, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, effettua controlli in loco ai sensi dell'art. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" del Regolamento UE 1303/2013 e sopralluoghi presso il destinatario finale dell'agevolazione allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal destinatario finale.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del regolamento CE 1303/2013 potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

I destinatari finali delle agevolazioni sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di Finpiemonte, della Regione (controllo ai sensi dell'art. 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 1303/2013), della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, della Guardia di Finanza e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse.

Nel caso in cui il destinatario finale non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d'ufficio dell'agevolazione concessa.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al destinatario finale o alle spese sostenute, si darà luogo alla revoca ed al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Il destinatario finale è tenuto, inoltre:

- ad inviare a Finpiemonte i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR;
- a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di efficienza energetica o produzione da fonti rinnovabili raggiunti, e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura.

5 OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei destinatari finali

La concessione dell'agevolazione genera per il destinatario finale l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando all'[Allegato 4](#) punto 7.

5.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei casi e secondo le procedure indicate nell'[Allegato 4](#) punto 6 al presente bando, con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito, oltre agli interessi e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

5.3 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il destinatario finale intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione del finanziamento verrà disposta la revoca con conseguente restituzione dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito, oltre agli interessi, secondo le procedure indicate nell'[Allegato 4](#) punto 6 del presente bando.

6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finpiemonte tratterà i dati personali forniti dai destinatari finali esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore di Finpiemonte.

Se Finpiemonte dovesse avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di Legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge regionale 14/10/2014 n. 14 e della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è:

- a) per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore della Direzione Competitività del Sistema Regionale;
- b) per Finpiemonte il responsabile pro tempore del Settore Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e del Settore Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca).

8 INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all’indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011 / 57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Per ricevere assistenza tecnica per l’utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile inviare una richiesta all’indirizzo email gestione.finanziamenti@csi.it oppure chiamare il numero 011.0824407.

Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI

La tabella seguente riporta il codice primario dell'unità destinataria dell'investimento secondo la Classificazione ATECO 2007.

Sezione Classificazione ATECO	Codici ammessi			Codici esclusi	
B - Estrazione di minerali da cave e miniere (codici da 5 a 9.90.09)	6.10 6.20	8.11 8.12 8.91 8.93 8.99	9.10 9.90	tutti eccetto gli ammessi	
C - Attività manifatturiere (codici da 10 a 33.20.09)	tutti eccetto gli esclusi Il codice 10.83.02 è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè. Per i codici 10.85.0 e 10.89.0 è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite			10.1 10.2 10.3 10.4 10.51 10.6 10.81 10.84 10.91	11.02 11.03 11.06
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (codici da 35 a 35.30.00)	tutti eccetto gli esclusi			35.14 35.23	
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (codici da 36 a 39.00.09)	tutti			nessuno	
F – costruzioni (codici da 41 a 47.99.20)	tutti eccetto gli esclusi			41.10	
H - Trasporto e magazzinaggio (codici da 49 a 53.20.00)	52.21.4 52.29.22			tutti eccetto gli ammessi	
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (codici da 55 a 56.30.00)	55.1 55.2 55.3 55.9			55.90.10	56.1 56.2
Sezioni A – G – J - K – L –M – N – O – P – Q – R – S – T – U	nessuno			tutti	

Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 651/2014 che in altri settori o attività, il suddetto regolamento si applica solo a questi altri settori o attività, a condizione che il destinatario finale dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti a norma del Regolamento (UE) N. 651/2014. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il Regolamento (UE) N. 651/2014 siano separate da quelle ammissibili, allora non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento.

Allegato 2 – DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute di interesse per i soggetti partecipanti:

- **“avvio dei lavori”**: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda se, prima dell'invio della stessa:

a) l'impresa non ha stipulato contratti (inclusi emissioni di ordini, conferme d'ordine, acquisizioni di beni in conto visione o altre tipologie di assunzione di impegno vincolante) per i beni che compongono l'investimento;

b) l'impresa non ha assunto impegni giuridicamente vincolanti atti ad ordinare macchinari, attrezzature, impianti, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

c) non sono state emesse fatture o pagati acconti relative a beni che compongono l'investimento.

L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

- **“chiusura dell'investimento”**: data in cui viene effettuato al destinatario finale il pagamento finale (a saldo) dell'agevolazione concessa - art.71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013.
- **“cogenerazione ad alto rendimento”**: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- **“conclusione dell'intervento”**: data, riportata nel certificato di regolare esecuzione, in cui vengono ultimati i lavori di realizzazione dell'intervento soggetto ad agevolazione regionale oppure data di emissione dell'ultima fattura.
- **“impresa”**: si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Le imprese sono suddivisibili in:
 - ❖ Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
 - a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
 - b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.
 - ❖ Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
 - a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o

- b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
- ❖ **Media impresa:** impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
 - a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
 - b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
- ❖ **Grande impresa:** impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa ovvero della piccola impresa ovvero della media impresa.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale

- i dati delle eventuali società collegate alla impresa destinataria, nella loro interezza

- **“impresa in difficoltà”:** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Regolamento (UE) n. 651/2014:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle MPMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle MPMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- **“impresa unica”:** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Occorre precisare che anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono considerate un'impresa unica mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro, eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico, non costituiscono imprese collegate;

- **“imprese energivore”**: imprese a forte consumo di energia, soggette all’obbligo di diagnosi energetica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del d. lgs. 102/2014,. Tali imprese sono iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i servizi energetici ambientali per il settore elettrico ai sensi del Decreto interministeriale 5 aprile 2013;
- **“Effetto di incentivazione”**: ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 651/2014, gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il destinatario finale altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione.

Per dimostrare l’effetto di incentivazione l’impresa, a prescindere dalla sua dimensione, dovrà presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori del progetto o dell’attività.

Tale domanda dovrà necessariamente contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensione dell’impresa
 - b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e di fine;
 - c) ubicazione del progetto;
 - d) elenco dei costi del progetto;
 - e) tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
- **“efficienza energetica”**: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una misura volta al miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
 - **“ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo)”**: l’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al destinatario finale sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Si tratta dell’equivalente teorico in termini di sovvenzione di un’agevolazione effettivamente erogata sotto un’altra forma (finanziamento, garanzia gratuita, ecc.)

Il meccanismo dell’ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l’entità effettiva dell’aiuto e renderli confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l’ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato.

Normalmente l’ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili all’ammissibili.

Esempio (per semplicità, si ipotizza un finanziamento a un anno; nel caso di finanziamenti pluriennali gli interessi vengono attualizzati alla data di concessione dell’agevolazione, così come i costi ammissibili nel caso di agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE)N. 651/2014):

- A. Costi ammissibili relativi a un intervento: **€ 300.000**
- B. Importo del finanziamento: **€ 300.000**
- C. Durata del finanziamento: **1 anno**
- D. Tasso agevolato: **3%**
- E. Tasso di mercato **5%**

F. Importo interessi al tasso agevolato: $B \cdot D = \mathbf{\text{€ } 9.000}$

G. Importo interessi al tasso di mercato: $B \cdot E = \mathbf{\text{€ } 15.000}$

H. ESL in valore assoluto = $G - F = \mathbf{6.000}$

ESL in percentuale = $H/A = 6.000/300.000 = \mathbf{2\%}$

- **“numero di dipendenti”**: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA.

Allegato 3 - REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E PATRIMONIALI

La metodologia utilizzata per il calcolo dei requisiti economico- finanziari e patrimoniali, previsti all’art. 2.1 del bando, si basa sull’analisi dei dati relativi agli ultimi due esercizi approvati e desumibili dal bilancio o, laddove la forma giuridica dell’impresa richiedente non lo prevede, dalla situazione economico-patrimoniale disponibile.

L’analisi dei dati considera il valore medio di ciascun indice calcolato sui due esercizi esaminati e comporta l’attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 3 per ciascun rapporto, sulla base della seguente tabella:

	0	1	2	3
Redditività dei Ricavi				
EBITDA / RICAVI	≤ 2,5%	2,5% < x ≤ 5%	5% < x ≤ 7%	> 7%
Copertura degli interessi				
ONERI FINANZIARI NETTI/RICAVI	> 6%	6% < x ≤ 5%	5% < x ≤ 3%	≤3%
Sostenibilità del debito				
DEBITI FINANZIARI NETTI* ¹⁵ / EBITDA	> 5	4 < x ≤ 5	2,5% < x ≤ 4%	≤ 2,5
Leverage				
DEBITI FINANZIARI NETTI*/ PATRIMONIO NETTO	> 5	4 < x ≤ 5	2 < x ≤ 4	< 2
Composizione del patrimonio				
PATRIMONIO NETTO / TOTALE PASSIVO	<7%	7% < x ≤ 10%	10% < x ≤ 20%	> 20%

Il punteggio totale (somma dei punteggi ottenuti per ciascun indice) ottenibile sulla base della tabella è quindi compreso tra 0 e 15.

In aggiunta ai requisiti sopra indicati, vengono presi in considerazione i seguenti parametri:

DSO (Tempo medio di incasso dei crediti): < 120 giorni

DPO (Tempo medio di pagamento dei fornitori): < 100 giorni

A ciascuno dei due parametri viene attribuito un punteggio pari a 1 punto; pertanto il punteggio totale finale potrà essere compreso tra 0 e 17.

Ai fini di una positiva valutazione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale del richiedente, il punteggio totale finale risultante dovrà essere uguale o superiore a 9/17.

I parametri economico-finanziari e patrimoniali vengono valutati tenendo conto della delibera bancaria; in caso di incongruenza, Finpiemonte si riserva la facoltà di effettuare ulteriori approfondimenti con la Banca che ha fornito la positiva delibera.

Nel caso in cui, data la recente costituzione, il richiedente non abbia ancora un bilancio approvato, la positiva delibera della Banca costituisce condizione necessaria e sufficiente per ritenere adempiuta la valutazione economico-finanziaria e patrimoniale del soggetto proponente.

¹⁵ I debiti finanziari netti (PFN) sono calcolati tenendo conto della seguente formula PFN = (Debiti V/banche + debiti tributari scaduti + debiti v/fornitori scaduti) – disponibilità liquide

Allegato 4 - ITER DEI PROCEDIMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI

1. Invio della domanda, allegati obbligatori e adempimento dell' imposta di bollo

Le imprese dovranno inviare la domanda di agevolazione via internet, a partire dalle ore 9:00 del 20.06.2016, compilando il modulo reperibile sul sito http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm. Entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico della domanda, il file di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Finpiemonte S.p.A. via PEC, all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale¹⁶ da parte del legale rappresentante.

Alla domanda via PEC deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) **LETTERA ATTESTANTE L'AVVENUTA DELIBERA BANCARIA** redatta dalla Banca convenzionata con Finpiemonte S.p.A., sul base del modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it.

Per ottenere tale lettera, il destinatario finale deve presentare alla banca un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it. La lettera viene consegnata al destinatario finale o suo delegato e non deve essere inviata a Finpiemonte dalla Banca;

- b) **COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ** del legale rappresentante del soggetto richiedente, firmatario del modulo di domanda;
- c) **DICHIARAZIONE DEGGENDORF** - uno schema della dichiarazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica";
- d) **PREVENTIVI** attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento per il quale si chiede l'agevolazione, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da comprendere come vengono distribuiti gli importi tra le voci di spesa ammissibili indicate al punto 2.5. Qualora necessario, deve inoltre essere incluso il preventivo dell'eventuale impianto / installazione tradizionale necessario per il calcolo dei costi supplementari di investimento.

Nel caso in cui la dimensione complessiva del file domanda e degli allegati obbligatori alla stessa risulti inferiore a 35 MB, devono inoltre essere allegati alla domanda inviata via PEC:

- e) **DIAGNOSI ENERGETICA** (eseguita secondo le specifiche del d. lgs. 102/2014).
- f) **PROGETTO DELL'INTERVENTO CONTENENTE:**
- relazione tecnico – economica descrittiva, approfondita ad un livello tale da consentire la valutazione delle soluzioni proposte;
 - elaborati grafici (supportati da elementi dimensionali e di calcolo, e che evidenzino la situazione prima e dopo l'intervento);
 - fotografie in numero adeguato a inquadrare l'intervento.

Uno schema della relazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione.

Qualora la dimensione del file complessivo risultasse superiore a tale soglia dimensionale, entro 5 giorni

¹⁶ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot

lavorativi dall'invio telematico della domanda gli allegati tecnici (diagnosi e progetto) dovranno essere messi a disposizione mediante una piattaforma di "cloud storage" che verrà indicata al proponente o trasmessi da questi, mediante lettera raccomandata A/R, su supporto informatico (DVD o CD non riscrivibile).

I proponenti dovranno presentare i documenti su indicati in formato PDF.

Le relazioni e gli elaborati grafici devono essere **sottoscritti, a pena di esclusione, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia**, recante l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione.

L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00,00 € ai sensi di Legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il **numero identificativo (seriale)**;
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento¹⁷ (sezione **"IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA"** del modulo di domanda).

2. Requisiti per l'ottenimento della maggiorazione

2.1. Possesso del rating di legalità

La premialità può essere richiesta solo nel caso in cui all'atto di presentazione della domanda il proponente risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indipendentemente dal numero di "stelle" conseguite.

L'iscrizione del proponente nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità viene, quindi, verificato alla data di presentazione della domanda, alla data di concessione ed erogazione del finanziamento nonché, al fine di confermare la maggiorazione ottenuta, in fase di controllo della rendicontazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 20.02.2014, n. 57, contestualmente alla dichiarazione di iscrizione nel suddetto elenco, il richiedente si assume l'impegno di comunicare a Finpiemonte l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione dello stesso.

3. Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020"¹⁸, approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 12.06.2015 per l'azione IV.4b.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza".

¹⁷ Articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011

¹⁸ I criteri sono pubblicati a questo indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/europa2020/dwd/comSorv/9C_Criteridiselezione_FESR_11_6_1.pdf

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

a. **RICEVIBILITÀ** - possesso da parte della domanda dei seguenti requisiti:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal bando;
- completezza e regolarità della domanda;

b. **AMMISSIBILITÀ**

- verifica dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario (punto 2.1).
- conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal bando (requisiti di progetto):
 - o tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti con prescrizioni del bando;
 - o cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e con la scadenza del PO;
 - o compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da normativa nazionale o europea;
 - o coerenza con le categorie di operazione indicate nel POR (par. 2.A.9);
 - o coerenza con la Strategia regionale per la specializzazione intelligente ed alla relativa traiettoria di sviluppo "Clean-tech" (ove pertinente);
 - o presenza di una diagnosi energetica preventiva

c. **MERITO TECNICO** - validità dei contenuti della proposta e delle metodologie in particolare rispetto a:

- capacità delle operazioni di promuovere il potenziamento delle filiere legate alla green economy, con particolare riferimento alle nuove tecnologie energetiche;
- strategia regionale per la specializzazione intelligente ed alla relativa traiettoria di sviluppo "Clean-tech".
- qualità tecnico-scientifica del progetto/investimento;
- ricadute e impatti ambientali attesi (sul beneficiario ed eventualmente sul sistema) coerenti con la finalità della misura;
- rapporto tra i costi di investimento e riduzione annua dei consumi energetici (nel caso di interventi sui cicli produttivi);
- installazione di impianti alimentati a fonte rinnovabile;
- rapporto tra costi di investimento e riduzione annua di emissioni inquinanti.

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Per l'istruttoria tecnica e di merito si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione"¹⁹, che esprime un parere vincolante.

In prima seduta il Comitato approverà un regolamento disciplinante le specifiche attribuzioni di competenze e responsabilità ai diversi membri in relazione a tutti gli aspetti tecnico/amministrativi inerenti la valutazione delle domande.

¹⁹ Il Comitato tecnico di valutazione è composto da:

- un rappresentante di Finpiemonte S.p.A., che lo presiede;
- due rappresentanti della Direzione Competitività del sistema regionale.

L'istruttoria del merito di credito finalizzata ad accertare la capacità di rimborso del finanziamento da parte del destinatario finale è svolta dalla banca convenzionata scelta da questi. La disponibilità della banca a cofinanziare l'intervento è condizione per la presentazione della domanda.

Di norma, una nuova delibera bancaria riportante le nuove percentuali di intervento del fondo regionale e del fondo bancario sarà richiesta soltanto qualora il Comitato approvi la domanda senza riconoscere la maggiorazione richiesta dal destinatario finale.

Nel caso di carenza di uno o più requisiti tra quelli sopra riportati, la domanda viene respinta con l'indicazione dei motivi ostativi.

4. Limiti alla presentazione della domanda di agevolazione

La stessa impresa può presentare una sola domanda di agevolazione sul presente bando ad eccezione dei casi seguenti:

- l'impresa ha già presentato domanda sul presente bando e la domanda è stata respinta prima della concessione;
- l'impresa ha già presentato domanda sul presente bando e la stessa è stata accolta, ma si verificano le seguenti condizioni:
 - l'investimento proposto nella nuova domanda non coincide, nemmeno parzialmente, con quello già finanziato, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente con il nuovo investimento e non siano già state rendicontate sul progetto presentato in precedenza;
 - l'investimento finanziato con la domanda precedente sia stato realizzato e sia già stata presentata la relativa rendicontazione. In questo caso, il nuovo finanziamento potrà essere concesso solo dopo l'approvazione, da parte di Finpiemonte, della suddetta rendicontazione.

Nel caso di revoca dell'agevolazione relativa alla domanda già presentata su questo bando, l'impresa potrà presentare una nuova domanda; tuttavia la formale concessione dell'aiuto e la relativa erogazione saranno subordinate alla restituzione integrale della somma dovuta oppure all'approvazione di un piano di rientro.

5. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal destinatario finale
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti. In particolare, il corretto completamento dell'investimento finanziato verrà valutato, mediante la verifica della documentazione contabile comprovante l'avvenuto investimento, nonché, facendo ricorso al Comitato Tecnico di cui sopra, attraverso la verifica della documentazione tecnica finale.

Verranno inoltre esaminati tutti gli elementi necessari per verificare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti in relazione ai quali sono state attribuite eventuali premialità.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo all'impresa destinataria ed eroga l'eventuale contributo spettante
oppure
- b) richiede al destinatario finale eventuali integrazioni ai documenti presentati
oppure
- c) comunica all'impresa destinataria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame.

Nei casi previsti ai punti b) e c), l'impresa ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica (si potranno effettuare dei controlli in loco presso l'impresa anche per valutare la fondatezza delle controdeduzioni inviate).

Se entro questo termine l'impresa:

- 1. non invia le integrazioni richieste
oppure
- 2. le osservazioni presentate non vengono accolte,

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte conclude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento. Nel caso di revoca parziale, il contributo eventualmente spettante, rideterminato in base all'importo ammesso a seguito della valutazione finale, sarà erogato solo successivamente alla restituzione della quota di finanziamento revocata.

Nel caso previsto al punto a) se la spesa rendicontata dal destinatario finale è inferiore a quella ammessa con il provvedimento di concessione Finpiemonte conclude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale ed il contributo eventualmente spettante, rideterminato in base all'importo rendicontato ed ammesso, sarà erogato solo successivamente alla restituzione della quota di finanziamento revocata.

6. Revoca

6.1. Cause di revoca

L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 2.1 o di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità;
- b) perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 2.1 del bando, ad esclusione di quello relativo alla dimensione di impresa, o perdita dei requisiti dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità nei cinque anni dalla chiusura del progetto;
- c) mancato rispetto degli obblighi dei destinatari finali previsti al successivo [punto 6](#) del presente allegato;
- d) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);

- e) revoca del finanziamento da parte della banca cofinanziatrice;
- f) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa destinataria rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento;
- g) a seguito della verifica finale (o di verifiche in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al destinatario finale o alle spese sostenute;
- h) il destinatario finale non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
- i) il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, sia soggetto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, ad altre procedure concorsuali;
- j) il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per Legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal destinatario finale in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa ad una società cessionaria purché la società cessionaria rispetti i requisiti previsti al punto 2.1 del bando. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al D.Lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure di gestione della crisi che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

Eventuali casi di richiesta di subentro (ad esempio: a seguito di cessioni del ramo d'azienda o dell'azienda, fusione mediante incorporazione,...) verranno valutati da Finpiemonte.

6.2. Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

1. l'oggetto del procedimento;
2. le cause;
3. il responsabile del procedimento;
4. le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione all'impresa, archiviando il procedimento di revoca avviato

oppure

b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato controdeduzioni o queste non siano state in tutto o in parte accolte, Finpiemonte procede alla revoca dell'agevolazione.

6.3. Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Finpiemonte comunica all'impresa la revoca delle agevolazioni concesse, con la richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

In caso di **revoca totale** dell'agevolazione, l'impresa destinataria sarà tenuta alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo, maggiorato degli oneri di agevolazione, calcolati al tasso di riferimento UE²⁰-vigente alla data dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di revoca, tenendo conto della progressiva restituzione del finanziamento secondo il piano di ammortamento;
- del contributo, nel caso in cui sia stato erogato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di revoca.

In caso di **revoca parziale** dell'agevolazione, l'impresa destinataria sarà tenuta alla restituzione :

- della quota del finanziamento indebitamente percepita, maggiorato degli oneri di agevolazione, calcolati al tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di revoca, tenendo conto della progressiva restituzione del finanziamento secondo il piano di ammortamento;
- della quota di contributo, nel caso in cui sia stato erogato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di revoca.

Il recupero del finanziamento e dei relativi oneri di agevolazione avverrà tramite la banca convenzionata.

Nel caso di revoca parziale o totale del contributo, se i destinatari finali non restituiscono quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca dell'agevolazione, Finpiemonte trasmette alla Regione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del D.Lgs. n.123/1998) degli importi corrispondenti, degli ulteriori interessi maturati dalla data di adozione del provvedimento di revoca alla data della richiesta di iscrizione a ruolo delle somme non recuperate e delle eventuali spese di recupero.

6.4. Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della Legge regionale 22.11.2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della Legge regionale 6 aprile

²⁰ Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata sulla GUUE in data 19/01/2008), da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008.

2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto²¹.

7. Obblighi dei destinatari finali

La concessione dell'agevolazione genera per l'impresa destinataria l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a:

- realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando;
- consentire ed agevolare le attività di controllo in loco da parte di Finpiemonte, della Regione, della Commissione Europea e di eventuali ulteriori organismi incaricati;
- destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie all'agevolazione esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio durante tutta la vita utile;
- non introdurre, nei 5 anni successivi alla chiusura del progetto, modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, ecc. finanziati che comportino un trasferimento al di fuori del territorio regionale o

²¹ L.R. 22.11.2004, n. 34 e s.m.i. (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive). **Art. 12. (Sanzioni):**

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'intervento indebitamente fruito, per le seguenti violazioni e inadempienze:

- a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste dall'articolo 4 o per l'erogazione dell'intervento;
- b) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o del progetto ammessi a beneficiare delle tipologie di intervento previste dall'articolo 4;
- d) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, programma, iniziativa o investimento, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di Enti o Istituzioni pubbliche;
- e) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'articolo 4 prima dello scadere del termine stabilito dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;
- f) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'articolo 4, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;
- g) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione, dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;
- h) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'iniziativa, del programma o progetto ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.

2. In caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata è compresa in misura fra un decimo e la metà dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.

una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa, a meno che non abbiano chiesto e ottenuto l'autorizzazione di Finpiemonte;

- non alienare, cedere o concedere a terzi a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 5 anni successivi alla chiusura del progetto, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti (previa comunicazione a Finpiemonte);
- non distogliere dall'uso originario le opere realizzate con il finanziamento regionale ovvero introdurre modifiche che comportino un peggioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio nei 5 anni successivi alla chiusura del progetto;
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate. Il destinatario finale della misura è tenuto a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà al fine di verificare l'effettivo livello di efficienza energetica o produzione da fonti rinnovabili raggiunti, e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative. A tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura.
- Procedere all'archiviazione della documentazione ed al suo mantenimento ai sensi della art. 140 del Reg. UE 1303/2013.
- Adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi, secondo quanto indicato dal punto 2.2 dell'allegato XII al Reg. UE 1303/2013.

Allegato 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI

La Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 922 del 12.02.2015 ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014 - 2020; all'interno di tale Programma operativo è presente l'Azione IV.4b.2.1 "*Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza*" con i medesimi contenuti e finalità della misura in oggetto.

1. Regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali

- n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sulle attività dei Fondi strutturali per il periodo 2014/2020 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ss.m.ii, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
- n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- n. 480/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- n. 964/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari

2. Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato

- Raccomandazione della Commissione del 6.05.2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE)
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26.06.2014 (cfr. il seguente paragrafo 5)

- Decisione C (2014) 6424 finale del 16.09.2014 relativa all'aiuto di Stato SA.38930 (2014/N) Italia – Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)

3. Normativa nazionale

- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
- D.Lgs. 31.03.1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15.03.1997, n. 59”
- Legge 24.03.2012, n. 27; “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
- Decreto 20.02.2014 n. 57; “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012, n. 27”
- D.Lgs. 30.05.2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”
- D.Lgs. 3.03.2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”
- D.Lgs. 4.07.2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”

4. Atti normativi regionali

- L.R. n. 3 del 11.03.2015 e s.m.i. “Disposizioni regionali in materia di semplificazione” (artt. 39-42)
- L.R. n. 34 del 22.11.2004 e s.m.i. “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”
- D.G.R. n. 15-1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020
- D.G.R. n. 1-89 del 11.07.2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”
- D.G.R. n. 24 – 2725 del 29.12.2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 31.12.2015, che definisce i contenuti generali della misura "Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle imprese"
- D.G.R. n. 23-1253 del 30.03.2015 con la quale è stato approvato il Documento preliminare alla Pianificazione energetica ambientale regionale
- D.G.R. 23.02.2009, n. 63–10873 “D.G.R. 05.05.2008 n. 22–8733. Integrazione dei criteri relativi agli impianti di cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attività agricola e dal settore agroalimentare per la produzione di energia elettrica e termica” e s.m.i.
- D.G.R. 5.05.2008 n. 22-8733 “Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili” e s.m.i.
- Determinazione dirigenziale n. 66 del 3.03.2016 del Settore Tutela Acque, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio con oggetto “Approvazione delle Linee Guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche”

5. Aiuti in esenzione (Reg. (UE) 651/2014 – artt. 38, 40, 41)

Si richiamano gli interventi ammissibili dal presente bando in riferimento agli articoli 38, 40 e 41 del Regolamento UE n. 651/2014:

Linea 1- Interventi di efficienza energetica:

- a) installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- b) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a ridurre l'incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia utile;
- c) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici nell'unità locale;
- d) sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;
- e) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza.

Linea 2 - Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili: la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo dell'unità locale.

5.1. Cogenerazione ad alto rendimento - (art. 40, Reg. (UE) 651/2014)

Gli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente, in grado di consentire un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione devono permettere di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

Sono ammissibili i costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

Art. 40 - Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento	Piccola impresa	Media impresa
Intensità dell'aiuto	65%	55%

5.2. Efficienza energetica (art. 38, Reg. (UE) 651/2014)

Sono oggetto di agevolazione gli investimenti a favore di misure di efficienza energetica di cui alla Linea 1, lettere b), c), d) e e).

Sono ammissibili i costi degli investimenti supplementari direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica così determinati:

- a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Art. 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica	Piccola impresa	Media impresa
Intensità dell'aiuto	50%	40%

5.3. Produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41, Reg. (UE) 651/2014)

Gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili si riferiscono esclusivamente a nuovi impianti, non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari.

Non sono, inoltre, concessi aiuti:

- per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo,
- per i biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

Sono ammissibili i costi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente, relativi agli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, così determinati:

- a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;
- b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;
- c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

Art. 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili	Piccola impresa	Media impresa
Intensità dell'aiuto calcolata in base alle lettere a) o b)	65%	55%
Intensità dell'aiuto calcolata in base alla lettera c)	50%	40%